

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI FONDO AGRICOLO

(Stipulato ai sensi dell'art. 45 della l. n° 203/82)

L'anno 2008 il giorno 15 del mese di febbraio, nella sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Grosseto, alla Via de Barberi, 108 sono presenti :

DONATO GIORGIO nato a Grosseto il 27/06/1955 e residente a Campagnatico in loc. S. Antonio C.F. DNTGRG55H27E202S, in qualità di proprietario dei terreni siti nel Comune di Campagnatico (GR) di seguito descritti:

FOGLIO	P.LLA	QUAL.CL.	SUP.	R.D.	R.A.
67	2	Seminativo	02.16.40	72.64	83.82
67	7	Seminativo	06.68.50	362.51	345.25
67	11	Seminativo	01.65.80	29.97	38.53
73	44	Seminativo	01.00.30	33.67	38.85
TOTALE			11.51.00	498.79	506.45

Fore. Prozoga
x 21 Anni

Il Sig. Donato Giorgio viene qui assistito dal sig. Rusci Stefano, rappresentante sindacale della Federazione Provinciale Coldiretti di Paganico, quale tutelante dei diritti della parte concedente l'affitto;

E**SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI VANELLI FEDERICO**

E ROBERTO E C. S.S. con sede legale in Campagnatico, con codice fiscale 01414950533, nella sua qualità di affittuaria, e qui



2

legalmente rappresentata da Vanelli Federico, nato a Grosseto, il

27.03.1974 e residente a Campagnatico (GR), loc. Pianetto, 7 con C.F.:

^{NL}
VLNFR74C27E202X;

SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI VANELLI FEDERICO E

ROBERTO E C. S.S. è iscritta all'Unione Provinciale Agricoltori di Grosseto e qui assistita dalla d.s.a Ana Lucia Iannone, quale tutelante dei ~~ditti~~ della parte affittuaria;

Premettono le parti


- che il sig. Donato Giorgio, proprietario dei citati terreni ha manifestato l'intenzione di cederli a terzi in fino;

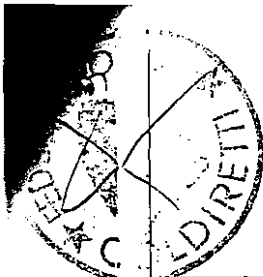
- che la parte affittuaria essendo intenzionata ad avviare una attività tesa alla coltivazione dei fondi ha proposto di acquisirli in fitto, dichiarando altresì di essere pienamente d'accordo, nel definire per detta concessione patti e condizioni in deroga alla Legge n° 203/82;

- che la parte affittuaria è intenzionata ad acquisire insieme ai terreni anche i diritti di cui alla riforma della PAC di cui è titolare il sig. Donato Giorgio;

- che il sig. Donato Giorgio è titolare di diritti all'aiuto disaccoppiato di cui alla Riforma di medio termine della PAC prevista dal reg. CE n.

1782/03 e successivi regolamenti attuativi, registrati a suo nome nel Registro Nazionale Titoli istituito da AGEA nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di seguito descritti:





Tipo	Quant.	V.	V.	Prog. Da	Prog. A
titoli		unit.	gruppo		
ordinario	5	364.87	1.824,35	000003248427	000003248431
Ordinario	1	266.36	266.36	000012018917	000012018917
Ordinario	1	233.52	233.52	000003248432	000003248432
Totale	7		2.324,23		

- che dopo ampie trattative le parti hanno raggiunto il pieno accordo sul

Canone a versarsi, sulla durata e su ogni altra modalità e che pertanto è interesse comune instaurare un rapporto di concessione di fondo agricolo

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della predetta Legge.

- che i rappresentanti sindacali si danno atto di poter sottoscrivere il

presente **accordo** in quanto sono stati contemplati, rappresentati, e tutelati

gli interessi delle categorie economiche di appartenenza dei concedenti e

I dei concessionari, in conformità delle funzioni rappresentative che detti

sindacati di categoria statutariamente assolvono.

Si pattuisce

ai sensi dell'art. 45 della l. n° 203182 ed in deroga alle norme in essa

contenute, quanto segue:


1. La premessa è patto

2. il sig. Donato Giorgio cede alla SOCIETA' AGRICOLA

SANT'ANGELO DI VANELLI FEDERICO E ROBERTO E C.

S.S. che accetta, i fondi descritti in premessa ed esattamente Ha

11.51.00 da destinare ad esclusivo uso agricolo nel rispetto della



migliore tecnica agraria.

3. L'intera superficie è già stata materialmente individuata sul terreno e


l'affittuario dichiara di averne preso visione con particolare riferimento ai confini ed alla natura del fondo sicché nel dichiarare di trovarli idonei all'uso per cui addiviene al presente contratto rinunzia sin d'ora ad ogni eccezione che possa riguardare la loro natura e stato.

4. I fondi vengono concessi in fitto per l'esclusivo uso di cui al punto precedente con divieto di ogni altra e diversa destinazione. Tutti i lavori necessari alla coltivazione di cui sopra saranno effettuati a cura e spese dell'affittuario

5. Il terreno libero da cose e persone è posto nella disponibilità del conduttore a far data dalla sottoscrizione del presente.

6. La durata del contratto in deroga alla legge n. 203182 è stata dalle parti concordata in anni 6, mesi 6 e 15 giorni, ovvero dalla data di stipula sino al 31/08/2013. Allo spirare della citata scade — e senza bisogno di ulteriore disdetta, la parte affittuaria dovrà restituire i fondi, con rinunzia a qualsiasi eccezione al riguardo o a diritti di maggiore durata, rinunzia pienamente valida essendo essa sindacalmente assistita ed essendo altresì questo contratto stipulato e redatto ai sensi dell'art. 23 l. 11/2/73 n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge n. 203/82.

7. Il canone locativo, in deroga alle tabelle provinciali di equo canone dei fondi rustici, viene di comune accordo fra le parti, determinato in € 6.000,00(seimila 100). Il corrispettivo per l'affitto dei titoli di cui alla



rimborso PAC deve intendersi compreso nel canone annuale come determinato dalle parti e sopraindicato.

8. Tutti i vincoli derivanti da leggi e regolamenti vengono assunti dall'affittuaria che si impegna alla continuazione per la loro eventuale realizzazione, nel contempo si assume l'impegno per il rispetto di ogni e qualsiasi vincolo da essi derivanti. Si conviene tra le parti che qualora si procedesse alla recessione consensuale, i proprietari si impegnano a continuare per il periodo residuo gli impegni assunti dalla parte affittuaria conseguenti a domande di aiuto, relative a regolamenti CEE o da altre domande di contributi.

9. è data facoltà alla parte affittuaria di poter inserire l'oggetto dell'affitto nei propri programmi aziendali in riferimento alle leggi nazionali e comunitarie, è vietato altresì di poter apportare al fondo tutte le migliorie, addizioni, trasformazioni. In particolare il terreno concesso in affitto e potrà essere inserito in programmi di miglioramento agricolo ambientale né utilizzato per la dimostrazione della principalità dell'attività agricola rispetto a quella di agriturismo. In caso di realizzazione di migliorie, addizioni, trasformazioni, alla parte affittuaria non potrà spettare alcun indennizzo, in ogni caso, indennizzo al quale fin da ora ella comunque rinuncia.

10. La parte affittuaria si impegna alla coltivazione dei fondi utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia; ed effettuerà a sua cura e spese tutte le operazioni agricole, dichiarando, altresì, che tutta la manodopera occorrente sarà assunta e dichiarata ai fini contributivi a

SUO nome.

11. il sig. Donato Giorgio, unitamente alla sua quota di terreni ammissibili, con il presente atto trasferisce, in via temporanea alla SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI VANELLI FEDERICO E ROBERTO E C. S.S. che accetta anche numero totale di **7 diritti**

all'aiuto di cui alla Riforma di medio termine della PAC, iscritti a suo nome al Registro Nazionale Titoli istituito da AGEA, sopra descritti. Ai soli fini fiscali, in ottemperanza all'art. 49 del DPR n. 1311/1986, si precisa che la base imponibile relativa al trasferimento temporaneo dei diritti di credito, ammonta complessivamente ad **Euro 14.821,22**. I diritti torneranno nella piena disponibilità del concedente alla data di cessazione del presente contratto, salvo che le parti non convengono per iscritto la risoluzione anticipata del contratto, che deve avvenire almeno un anno prima da comunicarsi con raccomandata A/R.

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che il valore attuale di ciascuno dei titoli potrebbe subire utenon **modificazioni** a seguito dell'applicazione della **normativa** comunitaria, nonché di successivi interventi legislativi; in questi casi, le parti si obbligano a rivedere entro **60gg** dalle **modifiche** pervenute, le condizioni del contratto adeguandolo ai nuovi dettami previsti, le parti si danno atto che i diritti all'aiuto **trasferiti** sono **inferiori** agli ettari ammissibili **concessi** in affitto;

La SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI VANELLI FEDERICO E ROBERTO E C. S.S., si obbliga **ad utilizzare** i diritti all'aiuto trasferiti nel rispetto delle condizioni e dei vincoli attribuiti agli stessi dalla

normativa comunitaria e nazionale: nonché ad esercitare l'attività agricola direttamente e quindi a non subaffittare il terreno con i titoli.

La SOCIETA' AGRICOLA SANT'ANGELO DI VANELLI FEDERICO

E ROBERTO E C. S.S., si fa altresì carico di compiere, nel corso della

durata del presente contratto, tutti gli adempimenti anche amministrativi

necessari per conservare, ai sensi della legislazione nazionale e

comunitaria, la titolarità dei diritti in capo alla parte concedente. Nel caso

(di perdita le parti concorderanno un indennizzo a titolo di risarcimento

danni.

È stato comunicato, a cura del concedente,

all'Organismo Pagatore ARTEA entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione.

Clausole finali

a) La presente convenzione redatta ai sensi dell'Art. 45 della Legge n°

203182 è stata concordata e conclusa con il consenso dei

rappresentanti sindacali costituiti, i quali hanno preventivamente

illustrato ai rispettivi loro assistiti il contenuto della Legge, ed in

particolare degli effetti che produce l'art. 45 ai fini del presente

accordo con particolare riferimento alla durata, al canone ed alle

rinunzie.

b) Tutte le clausole del presente contratto si intendono essenziali per cui

l'inadempimento anche parziale di una di esse, comporterà l'immediata

risoluzione contrattuale.



PKI
100
100

Proprietario/i

Donato Liongini

affittuario

Ve. Al. Fide
Rettore Jallu



Matteo
Quarone

VERSATI € 196,23 + 4,17

IN DATA 28.02.08 + 04.03.08

4 MAR 2008

NO. 085

AL R. 1844 MCD 3



IL CAPO AREA SERVIZI
Elisabetta Della Valle

[Signature]

